



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 182 - 25 LUGLIO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/253 del 19.06.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Piano Vomano” nel Comune di Morro D’Oro (TE) Ditta esercente: Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l., in liquidazione Conclusione dell’attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/260 del 24.06.2025

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Capistrello (AQ). Società proponente: CODIMAR S.r.l. Autorizzazione all’esercizio provvisorio

Determinazione n. DPC025/267 del 27.06.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località “Masseria Montori - Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra (TE). Ditta Proponente: Sancarmine Cave S.r.l. Autorizzazione al subingresso

Determinazione n. DPC025/268 del 27.06.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di sabbia in Località Collesecco nel Comune di Tollo (CH) Richiedente: Ditta Ciccotelli Mario Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

Determinazione n. DPC025/269 del 27.06.2025

Progetto di Ottimizzazione di tracciato dal km 0,845 al km 1,565 (P.22-P.43) relativo al “Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti ed Opere connesse di Interesse Regionale – Gasdotti della Rete Regionale dell’Abruzzo” di vario diametro – DP 75 bar e per la rimozione degli esistenti metanodotti” autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023. Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed Uffici in Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona. Autorizzazione ai sensi del comma 6, Art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

Determinazione n. DPC025/274 del 01.07.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in località “Piano Selva” – Comuni di Vicoli e Civitaquana (PE) Ditta: Rocco & Domenico Di Marzio s.r.l. - Determina n. DI8/41 del 28/06/2011 Presa d’atto della scadenza del titolo autorizzativo

Determinazione n. DPC025/280 del 04.07.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Contrada Salette” nel Comune di San Salvo (CH) Ditta esercente: MOVI TRASPORTI DI D’ANNUNZIO ANGELO & CO.- S.N.C. Conclusione dell’attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/281 del 04.07.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Vaccareccia” nel Comune di Fossacesia (CH) Ditta esercente: Di Fazio S.r.l. Conclusione dell’attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

Determinazione n. DPC025/287 del 08.07.2025

A.R.E. n. 1. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_2009848. Autorizzazione ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Delocalizzazione quadro AT cabina primaria AT/MT di Teramo. Proroga termine conclusione lavori.

Determinazione n. DPC025/292 del 09.07.2025

A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico “FG4IMP2” tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277.

Determinazione n. DPC025/295 del 11.07.2025

A.U. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali. Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto di produzione di biometano.

Determinazione n. DPC025/300 del 14.07.2025

A.U. 255. Società Gasdotti Italia S.p.A.. Metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. autorizzato con A.U. n. 241. Presa d’atto della determinazione DPC025/295 dell’11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241. Trasfusione delle disposizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025 relative all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. (capacità produttiva 417,6 Smc/h) alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto. Voltura del titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A..

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piano Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (TE)
Ditta esercente: Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l., in liquidazione
Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. DI8/73 del 18/10/2010 è stata autorizzata alla ditta Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l.- P.IVA 01611610674 ora Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l., in liquidazione con sede Roseto Degli Abruzzi (TE) Via Puglie n. 43 [stesso n. di P. IVA], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di Morro D'Oro (TE) in Località "Piano Vomano", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, Particelle n. 65 (parte) e 67 (parte);

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, comprensiva di elaborati grafici e relazione sulle verifiche ambientali, trasmesse dalla Ditta e acquisita al protocollo regionale il 24/04/2025 al Prot. n. 172232/25;

ESAMINATO, per quanto riguarda le suddette verifiche ambientali:

- la Relazione tecnica sottoscritta dal Professionista incaricato, nonché Direttore dei Lavori, attestante che i lavori di coltivazione e di ripristino sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e attenendosi alle norme minerarie;
- i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati nel sito interessato dall'attività estrattiva, da cui risulta che i parametri rilevati sono inferiore ai valori delle concentrazioni di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato sull'area di cava in data 08/05/2025 dai Tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive congiuntamente al Tecnico incaricato, nel corso del quale sono stati esaminati i profili di ripristino, risultati coincidenti con l'elaborato tecnico a firma del Tecnico professionista incaricato, allegato all'istanza di chiusura della cava;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria redatta dal Tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive, acquisita agli atti con progr. reg. n. 6221/2025, dalla quale risulta che, a seguito della verifica effettuata in loco, è stata accertata la sostanziale coerenza morfologica dell'area di cava rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali allegati ai provvedimenti autorizzativi;

- che, sulla base di tale accertamento e agli elaborati depositati, non sono stati rilevati elementi ostativi da parte del Tecnico istruttore in merito alla chiusura della cava e allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia del ripristino ambientale;

CONSIDERATA, a tal proposito, la dichiarazione della proprietaria del sito interessato dai lavori di coltivazione di cava, acquisita agli atti regionali contestualmente all'istanza di chiusura cava, attestante la soddisfazione dei lavori di ripristino morfologico e ambientale;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con polizza fideiussoria n. OL200470 per un importo di Euro 175.000,00 stipulata dalla Ditta Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l. in data 16/06/2010 con la Compagnia Finworld S.p.A. con sede in Roma in Viale di Villa Grazioli n. 29, a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusi le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Piano Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE), autorizzata con Determinazione Dirigenziale DI8/73 del 18/10/2010 alla Ditta Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l.- P.IVA 01611610674 ora Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l., in liquidazione con sede Roseto Degli Abruzzi (TE) Via Puglie n. 43 [stesso n. di P. IVA, avendo verificato che il ripristino ambientale della cava individuata al Foglio di mappa n. 29, Particelle n. 65 (parte) e 67 (parte), avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l.- P.IVA 01611610674 ora Inerti Di Giuseppe Bruno S.r.l., in liquidazione, con sede Roseto Degli Abruzzi (TE) Via Puglie n. 43 [stesso n. di P. IVA] dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale, imposti con la Polizza fideiussoria n. OL200470 per un importo di Euro 175.000,00 e stipulata dalla medesima Ditta in data 16/06/2010 con la Compagnia Finworld S.p.A. con sede in Roma, a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di Morro D'Oro (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale nel Comune di Capistrello (AQ).
Società proponente: CODIMAR S.r.l.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 29/05/2024 e acquisita agli atti regionali in pari data con protocollo n. 0221549/24, con la quale la Società CODIMAR S.r.l. con sede legale in Viale Ettore Franceschini n.91 – Roma e sede operativa in Capistrello (AQ) S.R. 579 km 9+400, P. IVA 0651720666, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un deposito di oli minerali (bitume) ad uso industriale a servizio del proprio impianto di produzione del conglomerato bituminoso ubicato presso il proprio stabilimento produttivo sito presso la suddetta sede operativa, censito in Catasto del Comune di Capistrello alle Particelle nn.622-624 del Foglio n.16, costituito da n.2 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale per uno stoccaggio complessivo di 100,00 mc;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “Norma in materia ambientale”;

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 171 del 15/03/2010;

RICHIAMATO il Provvedimento A.U.A. adottata con Determinazione DPC024/193 del 06/05/2017 rilasciata alla Ditta istante dal competente SUAP con provvedimento conclusivo prot. n.7244 del 12/10/2017 – DPR 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 05/08/2024 con Prot. n. 320320/24 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-*bis*, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta Conferenza di Servizi datato 10/06/2025 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 0240847/25 e che qui s'intende integralmente riportato, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri e le osservazioni pervenuti, ha concluso favorevolmente la CdS;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società Codimar S.r.l., nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di prendere atto della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 05/08/2024 di cui al Verbale Prot. n. 0240847/25 del 10/06/2025, che qui s'intende integralmente riportato, relativa al progetto di **Realizzazione ed esercizio di un deposito di oli minerali (bitume) ad uso industriale nel Comune di Capistrello (AQ)**;
- 2) di autorizzare la Società CODIMAR S.r.l. con sede legale in Viale Ettore Franceschini n.91 – Roma P.IVA 0651720666, alla messa in esercizio, in via provvisoria, di un deposito industriale di oli minerali (bitume) a servizio del proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso in esercizio presso il Comune di Capistrello (AQ), Strada Regionale 579 "Palentina" km 9+400 snc, costituito da n.2 serbatoi fissi fuori terra di tipo orizzontale per uno stoccaggio complessivo di 100,00 mc;
- 3) di prescrivere alla Proponente Società CODIMAR S.r.l. di:
 - rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n. 0240847/25 del 10/06/2025, che qui s'intende integralmente riportato;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verifichino sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 4) di precisare che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali (bitume) presso i 2 serbatoi di cui in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;

- 5) di precisare, altresì, che il rilascio della presente determinazione, limitatamente alle competenze regionali di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 239, non esime la Ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altre Amministrazioni e di richiederne gli eventuali aggiornamenti sulla scorta del presente atto;
- 6) di dare atto che il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PagoPA Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "*Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. CODIMAR S.r.l.*";
- 7) di dare atto che il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;
- 8) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Codimar S.r.l. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 9) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
- alla Società proponente CODIMAR S.r.l.;
 - al Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ;
 - al Comune di Capistrello (AQ);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
 - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila;
 - ad ARPA Abruzzo – Distretto provinciale di L'Aquila;
 - alla Provincia di L'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo.
- 10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. - Cava di ghiaia in Località "Masseria Montori - Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE).
Ditta Proponente: Sancarmine Cave S.r.l.
Autorizzazione al subingresso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere"*;
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 *"Norma di Polizia delle miniere e delle cave"*;
- la L.R. 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla *"Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo"*, con particolare riferimento all'Art. 18 *"Subingresso nella coltivazione"*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale DI3/61 del 21/12/2001, con il quale la Ditta SA.MI.CA. S.r.l. – P. IVA 00408940674, con sede in via della Bonifica n.6, Martinsicuro (TE), è stata autorizzata all'apertura della cava sita in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" nel Comune di Controguerra (TE), individuata in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76-92-120 e 127;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/435 del 03/12/2019, di autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva per anni 5 con scadenza 20/12/2023;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/122 del 20/03/2025, quale ultima autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva per anni 5 con scadenza 20/12/2028;

VISTA la nota del 02/05/2025 trasmessa dalla Sancarmine Cave S.r.l. con sede legale in Corso Adriatico n.65 – 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE), P. IVA 01655440673, acquisita in data 05/05/2025 al protocollo Regionale con Prot. n. 182527/25, tendente ad ottenere il subingresso al titolo minerario di coltivazione e risanamento ambientale della cava in oggetto intestata inizialmente alla Ditta SA.MI.CA S.r.l.;

VERIFICATA la documentazione allegata alla suddetta istanza di subingresso costituita, in particolare, da:

- Atto Notarile registrato all'Agenzia delle Entrate di Chieti, inerente la cessione da parte della Ditta SA.MI.CA. S.r.l (cedente) alla Ditta Sancarmine Cave S.r.l. (subentrante) nel: *"... subentrare a tutti gli obblighi connessi alla concessione, ivi quelli relativi al ripristino ambientale della cava"*

di ghiaia, ubicata in Controguerra (TE), in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" individuata catastalmente al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126, nonché Foglio n. 3, Particelle nn. 13-14-53-54-76-92-120 e 127";

- Relazione e dichiarazioni su capacità economica e mezzi d'opera del Subentrante;
- Visura della CCIAA;
- Iscrizione White List presso la Prefettura di Teramo;
- Documento di Salute e Sicurezza DSS della ditta Subentrante, relativo all'attività della cava in oggetto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante la nomina del Direttore Lavori;

VISTA la voltura della polizza fideiussoria esistente n.103090330 emessa dalla Allianz Subalpina S.p.A. per un importo pari a Euro 232.405,60 a favore della Regione Abruzzo;

VERIFICATO che, i lavori sono fermi e invariati rispetto all'ultimo sopralluogo effettuato in data 16/01/2025 e che, pertanto, lo stato di avanzamento lavori non si discosta da quello approvato con ultima Determinazione n. DPC025/122 del 20/03/2025 con una superficie residua da coltivare ai fini dell'attività estrattiva pari a 30.440 mq e con 60.880 mc da estrarre e 30.440 mc di cappellaccio da movimentare per il ripristino ambientale;

ATTESO che la Ditta subentrante potrà riavviare i lavori di coltivazione solo dopo aver:

- riproposto tutta la documentazione inerente gli obblighi contenuti nella normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- ottenuto la voltura della Convenzione ai sensi dell'art.13 bis della L.R. 54/1983 s.m.i. da parte del Comune di Controguerra (TE) ed aver ottemperato alle prescrizioni ivi contenute;
- volturato la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale redatta ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*";
- volturato o rinnovato la richiamata polizza fideiussoria esistente a garanzia dei lavori di ripristino ambientale e a favore della Regione Abruzzo;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

A. di autorizzare alla Ditta subentrante Sancarmine Cave S.r.l., con sede legale in piazza Corso Adriatico 65 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - P. IVA 01655440673, il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione e al ripristino della cava di ghiaia sita in Località "Masseria Montori-Masseria Crescenzi" del Comune di Controguerra (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 2, Particelle nn. 11-24-25-26-30-31-32-63-91-92-109-117-118-125-126 e Foglio n. 3 Particelle nn.13-14-53-54-76-92-120 e 127, precedentemente rilasciata alla Ditta cedente SA.MI.CA. S.r.l. con Decreto DI3/61 del 21/12/2001, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- con particolare riferimento all'ultima Determinazione dirigenziale n. DPC025/122 del 20/03/2025, restano fermi ed invariati tutti gli obblighi contenuti nei provvedimenti autorizzativi a carico della Ditta Cedente SA.MI.CA S.r.l. e, pertanto, la scadenza è prevista per il 20/12/2028;
- entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta subentrante dovrà presentare la seguente documentazione:
 - appendice alla polizza esistente o nuova polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale, di importo pari 232.405,60 euro, da cui si evinca la dicitura *"esigibile a prima e semplice istanza"*, che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'autorizzazione fino allo svincolo da parte della Regione Abruzzo in quanto Ente Beneficiario;
 - copia della voltura della Convenzione stipulata con il Comune di Controguerra (TE) ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.;

Art. 2

Prima del riavvio dei lavori, la Ditta subentrante dovrà trasmettere alla Regione, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione/voltura di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *"Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga"*;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *"Denuncia di esercizio"* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- rispettare il cronoprogramma di coltivazione;
- nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi prima dei termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo della cava e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
 - la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;
- B.** di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento;
- C.** di disporre la trasmissione via PEC del presente provvedimento alla Ditta subentrante Sancarmine Cave S.r.l., alla Ditta cedente SA.MI.CA S.r.l. al Comune di Controguerra (TE), al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo e all'ARPA Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo ZIZZI

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO - DPC025**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO : L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di sabbia in Località Collesecco nel Comune di Tollo (CH)
Richiedente: Ditta Ciccotelli Mario
Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTE:**

- la Legge Regionale del 26/07/1983 n. 54 s.m.i. "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";
- la L. 7/8/1990 n. 241 s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo";

RICHIAMATE le Autorizzazioni:

- Determinazione n. DI3/42 del 30/06/2008, è stata autorizzata la Ditta Ciccotelli Mario, alla coltivazione della cava in Località "Colle Secco" nel Comune di Tollo (CH), distinta in Catasto al Foglio n.12, Particelle n. 144-148-149-150-151-518-636;
- Determinazione n. DI8/57 del 26/11/2018 con la quale è stata autorizzata la prima proroga dell'attività estrattiva;
- Determinazione DPC025/380 del 19/11/2021 con la quale è stata autorizzata la seconda proroga dell'attività estrattiva;

ACQUISITA agli atti regionali con prot. 503423/24 in data 30/12/2024 la nota PEC della Ditta esercente Ciccotelli Mario (in seguito: Ditta) - P.IVA 00638210690, con sede legale in Località Collesecco 40, Comune di Tollo (CH), contenente l'istanza per la proroga alla coltivazione della cava di cui alla richiamata ultima Autorizzazione n. DPC025/380 del 2021;

PRESO ATTO che il mancato rispetto del cronoprogramma di coltivazione, previsto nel progetto iniziale, e conseguente richiesta di proroga, è da ricondurre *"al periodo di crisi economica che sta attanagliando l'intero sistema produttivo locale ed internazionale..."* così esposto nella relazione tecnica allegata all'istanza e firmata da Tecnico professionista incaricato dalla Ditta;

VERIFICATI:

- gli elaborati progettuali trasmessi in allegato con la richiamata istanza;
- la relazione tecnica e le Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità della coltivazione della cava sulla vigenza della polizza e sulla disponibilità dei terreni;
- la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Chieti con prot. in uscita n. 89165 del 15/10/2024;

- la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Chieti del titolo di disponibilità dei terreni facenti parte dell'area di cava, così come sopra catastalmente indicati;

PRESO ATTO dell'efficacia della polizza fideiussoria n. 00029991467549 emessa dalla Compagnia Cattolica Assicurazioni in data 22/04/2008 a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava, nonché dell'ultima quietanza trasmessa dalla Ditta e acquisita con prot. 260224/25 del 23/06/2025, sottoscritta presso la filiale R.S.M. Adriatica di Lanciano in data 19/06/2025, con contratto n. 731029247 per un importo di Euro 150.000,00;

VISTA la relazione istruttoria registrata il 25/06/2025 al Prot.reg. n.6843/25 con la quale il responsabile dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Risorse Estrattive evidenzia l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio della proroga, purché sia mantenuta in essere la polizza fideiussoria di Euro 150.000,00 fino allo svincolo da parte del beneficiario;

RITENUTO opportuno rilasciare l'autorizzazione alla proroga di anni 5 (cinque) ovvero fino al 31/12/2029, dei termini per la coltivazione della cava di sabbia in località "Collesecco" nel comune di Tollo(CH) alla Ditta istante Ciccotelli Mario;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta Ciccotelli Mario - P. IVA 00638210690 in con sede legale in Località Collesecco 40, Comune di Tollo (CH), alla proroga di anni 5 (cinque) ovvero fino al 31/12/2029, dei termini per la coltivazione della cava di sabbia in Località "Collesecco" nel Comune di Tollo (CH), distinta in Catasto terreni come segue:
Foglio di mappa n.12, Particelle n. 144-148-149-150-151-518-636;
- B.** di precisare che la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con le Determinazioni Dirigenziali n. DI8/57 del 26/11/2018, DPC025/380 del 19/11/2021, in conformità al progetto originario approvato con provvedimento DI3/42 del 30/06/2008, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. L'area in coltivazione, di cui la Impresa ha dichiarato la piena disponibilità per tutto il periodo di proroga richiesto, deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 2. I lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza di proroga, a partire dallo stato dei luoghi descritto per l'annualità 2024 fino al completamento della cubatura residua di scavo di 22.400 mc e 27.500 mc di terreno per ripristino ambientale in 5 anni;
 3. L'Impresa verificherà annualmente e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma, comunicando con almeno 15 giorni di preavviso al competente Servizio regionale per le Risorse estrattive e al Comune, sia le risultanze asseverate dal Tecnico esecutore, sia le date di verifica mediante sopralluogo congiunto;
 4. Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e

- corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
5. Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria.
 6. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione;
 7. L'efficacia della polizza fideiussoria n. 00029991467549 emessa dalla Compagnia Cattolica Assicurazioni in data 22/04/2008 a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava, quietanzata presso la filiale R.S.M. Adriatica il 19/06/2025 con contratto n. 731029247 per un importo di Euro 150.000,00, deve essere mantenuta fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo del richiamato accertamento finale da parte dell'Ufficio regionale Risorse Estrattive;
- C.** di disporre:
1. la pubblicazione, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 2. la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - all'Impresa interessata, per opportuna notifica;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
 - all'Amministrazione comunale di Tollo (CH);
 - all' ARPA Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'istruttore tecnico
(Arch. Nicolangelo ZIZZI)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Giovanni CANTONE)

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Progetto di Ottimizzazione di tracciato dal km 0,845 al km 1,565 (P.22-P.43) relativo al "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti ed Opere connesse di Interesse Regionale – Gasdotti della Rete Regionale dell'Abruzzo" di vario diametro – DP 75 bar e per la rimozione degli esistenti metanodotti" autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023.

Società proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed Uffici in Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona.

Autorizzazione ai sensi del comma 6, Art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ACQUISITI:

- la nota prot. n. ENGCOS/CENOR/0609/MAR del 05/03/2025, acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0088424/25, la Società Proponente SNAM Rete Gas S.p.A. (CF e P.IVA n. 10238291008) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 52-quater comma 6 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., istanza di "*Ottimizzazione di tracciato dal km 0,845 al km 1,565 (P.22-P.43)*", volta all'autorizzazione di una variante di tracciato relativa al "*Rifacimento Allacciamento al Comune di Roseto degli Abruzzi 1^a presa DN 150 (6") DP 75 bar*", opera ricompresa tra quelle già autorizzate con la Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023 e che interessa il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- gli elaborati allegati a tale istanza, e reperibili presso il seguente [LINK](#), che forniscono in dettaglio la proposta di tracciato ottimizzato, rappresentato contestualmente al tracciato originario, su stralci cartografici tematici (in scala 1:10.000 e 1:2.000);

PRESO ATTO che:

- L'ottimizzazione in oggetto è stata avanzata per evitare l'interessamento di aree agricole caratterizzate da colture di pregio (vigneti e uliveti), ubicate sul versante di Casa Contucci e

sul relativo settore di crinale a quota 103 m s.l.m., in prossimità degli edifici dell'Azienda Agricola Orlandi Contucci Ponno, in Comune di Roseto degli Abruzzi;

- Il progetto in ottimizzazione riguarda principalmente l'introduzione di un tratto con metodologia di posa *trenchless* e, conseguentemente, una variazione dell'andamento plano-altimetrico della condotta. La variazione progettuale risulta, comunque, trascurabile sia in termini di lunghezza che di scostamento rispetto al tracciato autorizzato.

PRESO ATTO, così come riportato nella Relazione Tecnica allegata (All. *SPC-LA-E-83276*) al progetto di ottimizzazione, nonché dagli allegati stralci cartografici tematici derivati dalla documentazione a corredo dello Studio di Impatto Ambientale e dell'Autorizzazione Unica del progetto già autorizzato, che:

- la SNAM Rete Gas ha già pattuito con le ditte proprietarie coinvolte dall'ottimizzazione, gli accordi preliminari per la costituzione della servitù di gasdotto che verranno di seguito definiti con atto notarile;
- l'ottimizzazione apportata al progetto, nel complesso, non ricade in ambiti differenti dal punto di vista urbanistico ed ambientale rispetto alla richiamata autorizzazione rilasciata con Determinazione n. Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023 e, pertanto, non modifica il grado di compatibilità dell'opera con gli strumenti di tutela e pianificazione agenti a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.

TENUTO CONTO che:

- il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, con Decreto n. 444 del 08/11/2021 ha espresso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale per il progetto: "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse", comprensivo della realizzazione di n. 26 linee secondarie di vario diametro e lunghezza variabile per una lunghezza complessiva pari a 14,770 Km interessante la Regione Abruzzo;
- il MiTE – Dipartimento Energia con Decreto del 12/09/2022 ha autorizzato il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" ad esclusione delle opere connesse di interesse regionale;

RICHIAMATI, in particolare:

- la Determinazione n° DPD021/107 del 21/02/2023 rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 04 gennaio 2014 art. 30, 31 e 32 dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi – inerente all'autorizzazione del vincolo idrogeologico, trasformazione del Bosco e determinazione dell'indennizzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, art. 31 comma 1 e 2 e art. 32 comma 7 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";

- il Parere di Conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Roseto degli Abruzzi con Prot. n. 0037208 del 08/09/2023;
- il Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – L'Aquila e Teramo con nota Prot. 0013064-P del 11/09/2023;
- il Provvedimento n° 7188 del 26/09/2023 di Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni rilasciato dal Servizio regionale Pianificazione Territoriale e Paesaggio;

RILEVATO che il Dipartimento regionale Agricoltura in data 28/03/2023 con prot. n. RA/137565/23, con prot. n. 0433507 del 24/10/2023 e Rettifica Autorizzazione RA/0437933/23 del 26/10/2023 rilasciata con prot. n. RA/0448221 del 03/11/2023, ha autorizzato l'abbattimento e/o espianto delle piante di olivo interessate dal tracciato del metanodotto;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023, che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, con la quale il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo ha approvato il progetto presentato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. denominato "*Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti ed Opere connesse di Interesse Regionale – Gasdotti della Rete Regionale dell'Abruzzo di vario diametro – DP 75 bar e per la rimozione degli esistenti metanodotti*", autorizzandone la costruzione e l'esercizio, riconoscendone la conformità urbanistica e disponendo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 6 dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. dispone che "*Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*";

CONSIDERATO che, trattandosi di variante in corso d'opera ai sensi del citato art. 52-quater, comma 6 e, ricadendo integralmente nell'ambito territoriale già oggetto del provvedimento autorizzativo di cui alla Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023, non è necessaria una nuova dichiarazione di pubblica utilità o accertamento di conformità urbanistica, restando ferme le dichiarazioni e le determinazioni già assunte con il suddetto atto autorizzativo;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. e in riferimento al L.R. 32/2015 sul riordino delle funzioni amministrative delle Province, procedere all'approvazione del progetto di *"Ottimizzazione di tracciato dal km 0,845 al km 1,565 (P.22-P.43)"* di cui al progetto *"Rifacimento Allacciamento al Comune di Roseto degli Abruzzi 1^ presa DN 150 (6") DP 75 bar"*, di cui al progetto originario *"Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti ed Opere connesse di Interesse Regionale – Gasdotti della Rete Regionale dell'Abruzzo di vario diametro – DP 75 bar e per la rimozione degli esistenti metanodotti"*, autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art 52 quater comma 6 del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara 7, CAP 20097 ed uffici in Ancona – Via Caduti del Lavoro, 40 - CAP 60131, alla realizzazione del progetto di ottimizzazione che trattasi, nel rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel Procedimento Unico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
3. di precisare che restano ferme e invariate le disposizioni generali e le prescrizioni che hanno portato, con la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/389 del 17/11/2023, all'approvazione del progetto di riferimento;
4. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 quater comma 7, a dare notizia agli interessati dell'adozione del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;
5. di evidenziare che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del Decreto di cui all'art. 52 octies del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del richiamato provvedimento Unico, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
6. di demandare alla Società SNAM Rete Gas S.p.A., nell'ambito della fase esecutiva, la comunicazione al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est attestante l'effettiva consistenza delle piante di olivo interessate dal tracciato di metanodotto in ottimizzazione;
7. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
8. di trasmettere tramite PEC, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Società Proponente SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al Comune di Roseto degli Abruzzi, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

- alle Società E-Distribuzione Spa, FiberCop S.p.A e Ruzzo Reti S.p.A;
 - al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est;
 - al Servizio Genio Civile Teramo;
 - al Servizio Genio Civile Pescara – Ufficio Espropri;
9. di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in località "Piano Selva" – Comuni di Vicoli e Civitaquana (PE)
Ditta: Rocco & Domenico Di Marzio s.r.l. - Determina n. DI8/41 del 28/06/2011
Presa d'atto della scadenza del titolo autorizzativo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riguardo agli artt. 19 e 20;

RICHIAMATI:

- il provvedimento di autorizzazione di cui alla Determina dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011 per il rinnovo e ampliamento della cava in oggetto, rilasciato in favore della Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l. con sede in Chieti, Via Tirino n.99 P.IVA 00090960691, con scadenza alla data 28/06/2021;
- la polizza fideiussoria n ° 00A0036203 del 13/06/2011 stipulata con la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. di Euro 300.000,00 a garanzia dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale della area cava di cui al richiamato ultimo provvedimento di autorizzazione - Determina dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011 per il rinnovo e ampliamento della cava in oggetto;

DATO ATTO che, con riferimento al richiamato provvedimento di rinnovo e ampliamento – Determina Dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011, nonché al provvedimento di autorizzazione all'apertura della cava D.P.G.R. n. 1597 del 18/12/1990, l'area di cava risulta così composta dalle seguenti Particelle catastali:

- per il Comune Censuario di Vicoli (PE): Foglio n. 7, Particelle nn. 339, 341, 342, 344, e Foglio 9, Particella n. 345;
- per il Comune Censuario di Civitaquana (PE): Foglio n. 10, Particelle nn. 64, 122, 126, 127, 128, 741, 742(ex 133), 1044(ex 63) e 1045 (ex 62);

VISTI:

- l'istanza trasmessa in data 25/06/2021 dalla Ditta titolare Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l. in Concordato preventivo, acquisita in pari data al Protocollo regionale con n. 265468/21, per il rilascio della proroga dei termini per la coltivazione della cava in oggetto per anni 10 (dieci);
- la nota prot. 161611/22 del 26/04/2022, con la quale il Tecnico professionista incaricato dalla sunnominata Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa all'esito del sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Risorse Estrattive del 13/04/2022;

DATO ATTO della nota Prot. n. 203650/22 del 24/05/2022, con cui lo scrivente Servizio ha richiesto alla richiamata Ditta in Concordato preventivo, di trasmettere le integrazioni documentali resesi necessarie per poter procedere con l'istruttoria per la proroga, pena l'archiviazione dell'istanza e conseguente escussione della polizza fideiussoria richiamata, e, in particolare, di trasmettere:

- cronoprogramma dei lavori di coltivazione e risanamento, ai sensi della DGR n.24 del 26/1/2016, redatto su base annua in forma relazionale e grafica a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione asseverata ai sensi del DPR 445/2000 del direttore dei lavori in merito alla regolarità dei lavori di coltivazione e risanamento ed alla loro conformità al progetto approvato ed alle vigenti leggi in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- documentazione attestante la vigenza degli atti di disponibilità dei terreni interessati dalla cava;
- documentazione attestante la vigenza della polizza fideiussoria a garanzia del risanamento ambientale;

RICHIAMATE le note inviate dal Tecnico incaricato dai Liquidatori Giudiziali del Concordato Preventivo CPO n. 3/2016, pendente innanzi il Tribunale di Chieti, nei confronti della Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., pervenute in data 07/07/2022, acquisite agli atti regionali con Prot. n. 262515/22 e in data 06/10/2022 con Prot. n. 395404/22, contenenti richieste di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni di cui alla citata nota regionale Prot. n. 203650/22;

PRESO ATTO che il sunnominato Tecnico, con note PEC acquisite agli atti regionali con prot. n. 518847/22 del 06/12/2022 e prot. n. 524325 del 12/12/2022, ha ottemperato solo in parte a quanto richiesto con la richiamata nota Prot. n. 203650/22 del 24/05/2022;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 353641/23 del 28/08/2023, il competente Servizio DPC025, in riferimento alle integrazioni parziali presentate, ha sollecitato l'invio esaustivo di quanto già in precedenza richiesto con la nota regionale Prot. n. 203650/22 del 24/05/2022, pena l'attivazione della procedura di cui all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i. a garanzia dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale;

PRESO ATTO che in data 25/09/2023 con nota acquisita al Protocollo regionale n. 390391/23, il medesimo Tecnico incaricato dal Tribunale, ha comunicato che i terreni autorizzati alla coltivazione di cava di cui alla richiamata Determina DI8/41 del 28/06/2011, non sono più nella disponibilità della Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.;

VISTA la nota PEC, acquisita agli atti regionali con Prot. n. 415446/23 del 11/10/2023, con la quale il sunnominato Tecnico ha trasmesso copia del Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016, comprensivo anche del trasferimento delle Particelle catastali costituenti l'area di cava di cui all'oggetto, alla Società CRAFTTEX S.r.l. – P.IVA 01175200219, con ingiunzione alla debitrice

proprietaria Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., in concordato preventivo, *“...di rilasciare immediatamente il sopradescritto immobile nella piena e libera disponibilità dell’aggiudicatario...”*;

VISTA, altresì, l’istanza della Ditta Marrone Guerrino del 16/12/2024 acquisita in pari data al Prot.n. 489308/24 e riformulata in data 08/04/2025 - Prot. n. 146248/25, con la quale ha richiesto una nuova autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto, allegando, tra l’altro il *“Verbale delle operazioni di vendita senza incanto”* del 28/02/2023 del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare relativo alla richiamata procedura CPO n. 03/2016, dal quale risulta quanto segue:

- l’aggiudicazione della vendita anche delle richiamate Particelle catastali costituenti l’area di cava autorizzata con la Determina DI8/41 del 28/06/2011, a favore della Aggiudicataria CRAFTEX S.r.l., con la prescrizione che: *“... l’aggiudicatario dovrà farsi carico del ripristino ambientale del fondo come indicato in perizia ...”*;

PRESO ATTO della Relazione del tecnico istruttore dell’Ufficio Risorse Estrattive, registrata agli atti regionale con progr. n. 6183/25 del 29/05/2025, nella quale si riferisce che a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/02/2025, è emerso che i lavori di coltivazione hanno interessato il Lotto 1, autorizzato con il provvedimento di rinnovo e ampliamento del 2011, che risulta parzialmente ritombato e in condizioni di evidente abbandono e degrado, mentre i Lotti 2 e 3, autorizzati con il provvedimento di rinnovo e ampliamento del 2011, risultano parzialmente coltivati e, anch’essi, in stato di abbandono e che i rimanenti Lotti non sono stati interessati da lavori di estrazione;

EMERSO, pertanto, dalle evidenze documentali agli atti del fascicolo d’Ufficio, che:

- in ordine alla richiamata istanza datata 25/06/2021 di proroga alla coltivazione della cava, presentata dalla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l. risulta che la stessa Ditta non ha evaso, anche per il tramite del sunnominato Tecnico incaricato dai Liquidatori Giudiziali del Concordato Preventivo CPO n. 3/2016, pendente innanzi il Tribunale di Chieti, nei confronti della Società Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., le richieste di integrazioni documentali dell’Ufficio Risorse Estrattive del 24/05/2022 - Prot. 203650/22 e del 28/08/2023 - Prot. 353641/23, resesi necessarie per definire il merito tecnico documentale della richiesta presentata;
- per effetto del richiamato Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016 e del richiamato *“Verbale delle operazioni di vendita senza incanto”* del 28/02/2023, la Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., in Concordato preventivo non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l’area di cava in oggetto;
- nel frattempo è intervenuta in data 28/06/2021 la scadenza del titolo autorizzatorio di cui al richiamato provvedimento Determina dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011 per il rinnovo e ampliamento della cava in oggetto;
- dalla Relazione del tecnico istruttore dell’Ufficio Risorse Estrattive, registrata agli atti regionale con progr. n. 6183/25, redatta a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/02/2025 sull’ara di cava, il Lotto 1, autorizzato con il provvedimento di rinnovo e ampliamento del 2011, risulta parzialmente ritombato e in condizioni di evidente abbandono e degrado, mentre i Lotti 2 e 3 autorizzati con il provvedimento di rinnovo e ampliamento del 2011, risultano parzialmente coltivati e, anch’essi, in stato di abbandono e che i rimanenti Lotti non sono stati interessati da lavori di estrazione;
- conseguentemente, risulta accertata la mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava, prescritta a carico dell’aggiudicatario dal richiamato Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti

– Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016 e annesso “*Verbale delle operazioni di vendita senza incanto*”;

RICHIAMATA la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riguardo agli artt. 19 e 20;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto e motivato,

- di prendere atto che, in ordine alla richiamata istanza datata 25/06/2021 di proroga alla coltivazione della cava, presentata dalla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., risulta che la stessa Ditta non ha evaso le richieste documentali dell'Ufficio Risorse Estrattive del 24/05/2022 - Prot. 203650/22 e del 28/08/2023 - Prot. 353641/23, resesi necessarie per definire il merito tecnico documentale della richiesta presentata;
- di prendere atto che, per effetto del richiamato Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016 e del richiamato “*Verbale delle operazioni di vendita senza incanto*” del 28/02/2023, la Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., in Concordato preventivo, non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- di prendere atto che, nel frattempo, in data 28/06/2021 è intervenuta la scadenza del titolo autorizzatorio a favore della Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l. di cui al richiamato provvedimento di autorizzazione Determina dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011 per il rinnovo e ampliamento della cava, con conseguente cessazione dell'efficacia del medesimo provvedimento autorizzativo DI8/41 del 28/06/2011, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- di dover, conseguentemente, archiviare l'istanza di proroga prodotta in data 25/06/2021 dalla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.;
- di prendere atto della mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava, come risulta dalla richiamata Relazione del tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive, registrata agli atti regionale con progr. n. 6183/25 del 29/05/2025, redatta a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/02/2025 sull'area di cava;
- che, conseguentemente, risulta accertata la mancata esecuzione del risanamento ambientale di tutti i terreni facenti parte della richiamata area di cava, prescritta all'aggiudicatario dal richiamato Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016 e annesso “*Verbale delle operazioni di vendita senza incanto*” del 28/02/2023;
- di demandare a separati adempimenti/atti le statuizioni relative all'istanza della Ditta Marrone Guerrino di nuova autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto, risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77/1999 s.m.i. concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per tutto quanto sopra esposto e motivato, che quivi si intende integralmente riportato,

- A.** di prendere atto che, in ordine all'istanza di proroga alla coltivazione della cava, presentata in data 25/06/2021 dalla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., risulta che la stessa Ditta non ha evaso le richieste documentali dell'Ufficio Risorse Estrattive del 24/05/2022 - Prot. 203650/22 e del 28/08/2023 - Prot. 353641/23, resesi necessarie per definire il merito tecnico documentale dell'istanza presentata;
- B.** di prendere atto che, che per effetto del richiamato Decreto di trasferimento immobili del 05/09/2023 del Giudice del Tribunale di Chieti – Sezione Fallimentare CPO n. 03/2016 e del richiamato “*Verbale delle operazioni di vendita senza incanto*” del 28/02/2023, la Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l., in Concordato preventivo, non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- C.** di prendere atto che, nel frattempo, in data 28/06/2021 è intervenuta la scadenza del titolo autorizzatorio a favore della Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l. di cui al richiamato provvedimento di autorizzazione Determina dirigenziale n. DI8/41 del 28/06/2011 per il rinnovo e ampliamento della cava, con conseguente cessazione dell'efficacia del medesimo provvedimento autorizzativo DI8/41 del 28/06/2011, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 54/1983;
- D.** di archiviare, conseguentemente, l'istanza di proroga prodotta in data 25/06/2021 dalla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.;
- E.** di prendere atto della mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte dell'area di cava autorizzata, come risulta dalla richiamata Relazione del tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive, registrata agli atti regionali con progr. n. 6183/25 del 29/05/2025, redatta a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/02/2025 sull'area di cava;
- F.** di demandare a separati adempimenti/atti le statuizioni relative all'istanza della Ditta Marrone Guerrino di nuova autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto;
- G.** di fare salvi ulteriori provvedimenti/atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 “Vigilanza e controllo” e dell'art. 29 “Risanamento ambientale” della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- H.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
 - alle Amministrazioni comunali di Vicoli e Civitavecchia (PE);
 - all'ARPA Abruzzo;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
 - alla Ditta Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.;
 - al Tribunale di Chieti – Ufficio Fallimentare, procedura CPO n. 03/2016;
 - alla Società CRAFTEX S.r.l. aggiudicataria della proprietà di tutti i terreni facenti parte della richiamata area di cava;
 - alla Ditta Marrone Guerrino;
- I.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

- J.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO****Oggetto:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Contrada Salette" nel Comune di San Salvo (CH)

Ditta esercente: MOVI TRASPORTI DI D'ANNUNZIO ANGELO & CO.- S.N.C.

Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 1089 del 25/06/1985 è stata autorizzata alla Ditta Movi Trasporti S.n.c. con sede legale in San Salvo (CH) in via Giovanni Paolo I - P.IVA 00611160698 ora Movi Trasporti di D'Annunzio Angelo & CO. Snc [stesso n. di P. IVA – di seguito: Ditta], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di San Salvo (CH) in Località "Contrada Salette", identificata catastalmente al Foglio n. 15, Particelle nn. 45-61-70;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale n. 52664 il 11/02/2022;

ESAMINATO, per quanto riguarda le suddette verifiche ambientali:

- la relazione sottoscritta in data 22/05/2025 dal legale rappresentante la Ditta e Direttore dei Lavori, relativa alla verifica in sede di chiusura della cava che i lavori di ripristino sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e che sono state eseguite prove di laboratorio relative a n. 2 campioni ubicati nel sito in esame e rappresentativi dei terreni di riempimento;
- l'esito del sopralluogo effettuato sull'area di cava in data 12/06/2025, nel corso del quale, è stato accertato che il profilo di ripristino è omogeneamente raccordato con i terreni circostanti con uno strato di terreno vegetale e si presente naturalizzata con la presenza di vegetazione spontanea, tenuto conto che i lavori di coltivazione e risanamento ambientale della cava sono stati ultimati da più di dieci anni;
- i risultati delle successive Analisi sui campioni di terreno prelevati nel sito interessato dall'attività estrattiva e acquisiti in sede di sopralluogo dai quali si attesta che i parametri determinati presentano una concentrazione inferiore ai valori delle concentrazioni di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO pertanto:

- la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;

- che la conformazione dell'area di cava è morfologicamente coerente con quella prevista dal progetto;

PRESO ATTO della relazione istruttoria favorevole redatta dal Tecnico istruttore dell'Ufficio Risorse Estrattive e registrata al progr. reg. n. 6651 del 17/06/2025, dalla quale emerge l'assenza di motivi ostativi all'istanza di chiusura della cava e allo svincolo della Polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia del mancato ripristino ambientale della cava;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con Polizza fideiussoria n. 2028 per un importo di Lire 4.500.000 (€ 2.324,05) stipulata a Vasto in data 03/04/1998 dalla Ditta con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino in via Corte D'Appello n. 11 a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusi le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Contrada Salette" del Comune di San Salvo (CH), autorizzata con D.P.G.R. n. 1089 del 25/06/1985 alla Ditta Movi Trasporti S.n.c. con sede legale in San Salvo (CH) via Giovanni Paolo I - P. IVA 00611160698 ora Movi Trasporti di D'Annunzio Angelo & CO. Snc I [stesso n. di P. IVA], avendo verificato che il ripristino ambientale della cava individuata al Foglio di mappa n. 15, Particelle nn. 45-61-70, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la polizza fideiussoria polizza fideiussoria n. 2028 stipulata dalla Ditta a Vasto in data 03/04/1998 con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. con sede in Torino in via Corte D'Appello n. 11 a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

- D.** di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di San Salvo (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Vaccareccia" nel Comune di Fossacesia (CH)
Ditta esercente: Di Fazio S.r.l.
Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale DI8/02 del 15/01/2014, la Ditta Di Fazio S.r.l. con sede legale in Perano (CH) via Duca degli Abruzzi n. 120 - P.IVA 0220782069 [in seguito: Ditta] 3, è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia nel Comune di Fossacesia (CH) in Località "Vaccareccia", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 32, Particelle n. 99 e 138;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, trasmessa dalla Ditta esercente e acquisita al protocollo regionale n. 130602 il 26/03/2024;

ESAMINATO, per quanto riguarda le verifiche ambientali, dalla documentazione tecnica allegata risulta che:

- la dichiarazione del Direttore dei lavori con la quale attesta che i lavori di scavo sono stati effettuati rispettando gli elaborati progettuali e le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale DI8/02 del 15/02/2014 tranne per i quantitativi di ghiaia estratti, in quanto gran parte del materiale è stato lasciato in loco, avendo constatato che le caratteristiche granulometriche e chimico-fisiche non erano idonee alla lavorazione degli inerti;
- il ripristino ambientale concluso, è morfologicamente coerente con quello previsto dal progetto, seppur con una maggior quota topografica a valle rispetto ai profili di progetto iniziali dovuta al fatto che gran parte del materiale estratto è stato lasciato in loco, dato che le caratteristiche granulometriche e chimico-fisiche (materiale del tutto argilloso) non era idoneo alla lavorazione;
- il terreno si presenta omogeneamente raccordato con i terreni circostanti, con la presenza di uno strato superficiale di terreno vegetale e rinaturalizzato conformemente al progetto con la presenza di vegetazione spontanea;
- per il ripristino della cava non è stato utilizzato alcun materiale proveniente dall'esterno dell'area di cava;

PRESO ATTO dell'esito del sopralluogo ispettivo effettuato nell'area di cava in data 02/05/2024 dai rappresentanti dell'Ufficio Risorse Estrattive nel corso del quale è stato appurato la coerenza morfologica dell'area di cava con quella prevista dal progetto, pur con una imperfetta sovrapposizione dovuta alla motivazioni sopra esposte, non riscontrando motivi ostativi al proseguimento dell'iter istruttorio dell'istanza, fatta salva la documentazione da acquisire in epigrafe;

ACCERTATA pertanto, la completezza della documentazione e delle informazioni acquisite sulla regolarità del ripristino ambientale, che la conformazione dell'area di cava è morfologicamente coerente con quella prevista dal progetto;

RICHIAMATO il deposito cauzionale effettuato con polizza fideiussoria n. 255A2184 per un importo di Euro 50.000,00 stipulata dalla Ditta in data 19/12/2013 con la Compagnia di assicurazioni Zurich Insurance PLC a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare conclusi le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Vaccareccia" nel Comune di Fossacesia (CH) autorizzata alla ditta Di Fazio S.r.l. con sede legale in Perano (CH) via Duca degli Abruzzi n. 120 - P.IVA 02207820693, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 32 Particelle n. 99 e 138, autorizzata con Determinazione Dirigenziale DI8/02 del 15/01/2014, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;
- B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta Di Fazio S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la polizza fideiussoria n. 255A2184 per un importo di Euro 50.000 stipulata in data 19/12/2013 con la Compagnia Zurich Insurance PLC;
- C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché al Comune di Fossacesia (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
- E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 1. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_2009848. Autorizzazione ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Delocalizzazione quadro AT cabina primaria AT/MT di Teramo. Proroga termine conclusione lavori.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Teramo

Tipologia impiantistica: Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 Kv di Teramo. Cod. SGQDF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo. Rif. Aut_2009948.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i. che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;



VISTA la L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle linee di distribuzione”, in vigore dal 14 gennaio 2023;

RICHIAMATE le determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio:

- DPC025/151 del 19/04/2021, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione regionale elettrodotti n. 1 per l'impianto richiamato in epigrafe, e in particolare la previsione dell'art. 8 che dispone che l'autorizzazione “*ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga*”;
- DPC025/179 del 20/05/2024 con la quale il termine di ultimazione dei lavori previsto dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 1, rilasciata con determinazione n. DPC025/151 del 19/04/2021, viene prorogato al 10/08/2025;

PRESO ATTO dell'istanza presentata da E-Distribuzione S.p.A. n. E-DIS-27/06/2025-0772433, agli atti con prot. n.0271083/25 del 27/06/2025, con cui il proponente richiede un'ulteriore proroga di un anno della validità del provvedimento di autorizzazione, ovvero sino al 10/8/2026, per motivi strettamente tecnico gestionali;

CONSIDERATO che l'istanza è accoglibile, in termini di proroga del termine di conclusione dei lavori, in quanto presentata nei termini previsti dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che le linee guida emanate con il decreto 20 ottobre 2022 prevedono, ai sensi del punto 7.1 che le medesime “si applicano ai nuovi procedimenti”, che l'istanza di proroga è un nuovo procedimento e che pertanto le linee guida non possono non essere considerate nella valutazione dell'istanza, benché relativa alla modifica di un provvedimento rilasciato ai sensi della previgente disciplina;

RITENUTO, in relazione alle motivazioni addotte, di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori nei termini indicati nell'istanza;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Il termine di ultimazione dei lavori previsto dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 1 rilasciata con determinazione n. DPC025/151 del 19/04/2021 è prorogato al 10/08/2026.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni della determinazione n. DPC025/151 del 19/04/2021.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, al Sindaco del Comune di Teramo, all'ARPA Abruzzo.



La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 070

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2" tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277.

Proponente: MONTENERO S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01563370525

Sede legale: Viale Camillo Benso Conte di Cavour n. 136 – Siena (SI) 53100

Sede impianto: Comune di San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio elettrodotto per la connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto ubicato in Abruzzo nel Comune di San Salvo (CH). Tensione di esercizio 20 kV, lunghezza di 1,169 km, realizzazione in cavo aereo e interrato. Cod. rintracciabilità 348028277.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;



RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022 per la costruzione e l'esercizio Elettrodotto di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto in Abruzzo, tensione di esercizio 20 kV, nel Comune di San Salvo (CH) (cod. rintracciabilità 348028277):

- presentata da: MONTENERO S.r.l.
- avente a oggetto: Costruzione ed esercizio elettrodotto di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2", tratto in Abruzzo, tensione di esercizio 20 kV, in cavo aereo e interrato, della lunghezza di 1,169 km, ubicato nel Comune di San Salvo (CH) (cod. rintracciabilità 348028277).
- presentata con note del 17/08/2024, agli atti con prot. nn. 0331495/24, 0331498/24 e 0331503/24 del 19/08/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con note del 12/09/2024 e del 19/09/2024, agli atti con prot. nn. 0357365/24, 0357423/24 e 0357581/24 del 12/09/2024 e prot. nr. 0366666/24 del 19/09/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0349774/24 del 06/09/2024;
- perfezionata con note del 19/10/2024 e 22/10/2024, agli atti con prot. nn. 0405594/24 del 21/10/2024 e 0409402/24 del 22/10/2024, a riscontro della comunicazione prot. RA 0399117/24 del 15/10/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della nota del Comune di Montenero di Bisaccia prot. 15346 del 14/10/2024, agli atti con prot. RA 0401798/24 del 17/10/2024, con la quale è stata indetta conferenza dei servizi decisoria per autorizzare con Procedura Abilitativa Semplificata le opere avente ad oggetto "Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico della potenza nominale pari a 2310 kW. Impianto denominato: FG4 IMP2. Ditta: Montenero S.r.l";

PRESO ATTO del verbale di chiusura della conferenza dei servizi con esito positivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater della L. 241/90, trasmesso dal Comune di Montenero di Bisaccia con prot. 0001809 del 06/02/2025 e agli atti con prot. n. 0046947/25, relativo alla procedura abilitativa semplificata ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 per l'impianto fotovoltaico FG4 IMP2 della potenza di 2.310 kW (comune di Montenero di Bisaccia, foglio n. 4 mappali 109, 110, 111, 113, 165, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176 e 177);

RILEVATO che parte delle opere di connessione dell'impianto fotovoltaico denominato "FG4 IMP2" ricadono nei territori della Regione Molise e della Regione Abruzzo e che pertanto, per il tratto che ricade in Abruzzo, e in particolare nel comune di San Salvo (CH), è necessario autorizzare l'intervento con il procedimento di autorizzazione unica previsto dal D.M. 20/10/2022;

PRESO ATTO altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 83/88:

- all'Albo pretorio del Comune di San Salvo, pubblicazione nr. 2565 dal 10/09/2024 al 25/09/2024;



- al BURA (pubblicazione bollettino ordinario nr. 37 del 18/09/2024);

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52 -quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 6 del D.M. 20/10/2022 e in particolare:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all’art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;
- punto 6.4: per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti;

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0413925/24 del 25/10/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0081937/25 del 28/02/2025;
- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l'adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

RICHIAMATI i seguenti passaggi procedurali svolti in base alle previsioni del D.P.R. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere riportati di seguito:

- questo Servizio ha redatto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio indirizzate agli intestatari catastali n. 11 agli atti;
- questo Servizio ha delegato al proponente la trasmissione delle suddette comunicazioni a mezzo raccomandate con nota prot. n. 0146663/25 del 08/04/2025;
- sono pervenute osservazioni da parte di due intestatari catastali:
 - a) nota del 05/05/2025, agli atti prot. RA 0182123/25, (rif. comunicazione prot. RA 0146551 del 08/04/2025) con la quale si nega il consenso all'esproprio o alla costituzione di qualsiasi forma di servitù coattiva sul terreno in oggetto, in quanto il terreno in questione è stato già oggetto di un contratto preliminare di compravendita con altra società;
 - b) nota del 12/05/2025, agli atti prot. RA 0194410/25 (rif. comunicazione prot. RA 0146538/25 del 08/04/2025) con la quale si comunica la non proprietà della particella catastale oggetto della comunicazione ricevuta;
- questo Servizio ha chiesto controdeduzioni al proponente con nota prot. RA 0187053/25 del 07/05/2025 in relazione all'osservazione sub a);
- il proponente, con nota del 15/06/2025, agli atti con prot. RA 0249238/25, ha trasmesso la sottoscrizione di un accordo bonario per servitù di elettrodotto con l'intestatario catastale di cui all'osservazione sub a);
- il proponente, con nota del 07/07/2025, agli atti con prot. RA 0283368/25, ha trasmesso le ricevute di avvenuta consegna di n. 10 raccomandate AR e una raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza;



RITENUTO, in base alla documentazione agli atti, di poter ritenere superate le osservazioni presentate dagli intestatari catastali;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce, ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022, titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:



Art. 1

MONTENERO S.r.l., avente sede legale in Viale Camillo Benso Conte di Cavour n. 136 – Siena (SI) 53100, P. IVA / C.F. 01563370525, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO “FG4IMP2”, TRATTO UBICATO IN ABRUZZO NEL COMUNE DI SAN SALVO (CH). TENSIONE DI ESERCIZIO 20 kV, LUNGHEZZA DI 1,169 KM, REALIZZAZIONE IN CAVO AEREO E INTERRATO. COD. RINTRACCIABILITÀ 348028277.

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa amministrazione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, e con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, antisismiche e di sicurezza vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM90229/Prot. n° 162 del 31/10/2024 (all. 01);
- Consorzio di Bonifica Sud – Vasto, prot. 3482/2024 del 05/11/2024 (all. 02);
- A.R.A.P. - Dipartimento Gestione del Territorio - Servizio Concessioni, Autorizzazioni ed Espropriazioni/Riacquisti, Determina DT3 n.69 del 06/12/2024 (all. 03).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare, fatta salva proroga per consentire l'allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;



- Sindaco del Comune di San Salvo;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.



La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 241. ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali. Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell'autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all'esercizio del solo impianto di produzione di biometano.

Titolare: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA/C.F.: 01537100693

Sede legale: via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

Sede impianto: Comune di Lanciano (CH)

**Tipologia
impiantistica:** Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 241 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di ECO.LAN. S.p.A. con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

RICHIAMATA altresì la determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025 di aggiornamento dell’A.U. n. 241 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano;

PRESO ATTO della comunicazione di ECO.LAN. S.p.A. prot. n. 10645 del 9/7/2025, agli atti con prot. n. 0287928/25, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 241, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, finalizzata ad attribuire la medesima autorizzazione al solo impianto di produzione del biometano, che è anche impianto IPPC denominato “*Impianto di recupero della frazione organica sito in località Bel Luogo di Lanciano*”, provvisto di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ultimo con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e relativa a “*AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per Realizzazione di una linea di digestione anaerobica per la produzione di biometano nell’impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano*”;

PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell’istanza, ovvero che il trasporto del gas naturale è effettuato da Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI S.p.A.) e il contratto di allacciamento dell’impianto di produzione del biometano alla rete gas, sottoscritto in data 12.12.2023 tra ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A., allegato alla richiesta di modifica non sostanziale, all’art. 2 prevede che SGI S.p.A. in relazione al metanodotto di connessione alla rete provveda alla progettazione preliminare, alla progettazione esecutiva, all’acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari,



all'approvvigionamento e fornitura di materiali e apparecchiature, a posa in opera, installazione, direzione lavori, collaudi, avviamento e ripristini;

PRESO ATTO altresì della richiesta di voltura del 5/6/2025, agli atti con prot. n. 0235548/25, con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. dell'A.U. n. 241 per il solo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto;

RILEVATO che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. alle procedure di valutazione ambientale;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. in data 9/7/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 7 dell'A.U. n. 241 "Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica";

RITENUTO pertanto potersi procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e che detto aggiornamento, in virtù della specificità della modifica, debba prevedere due distinti passaggi:

- presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 241, che deve intendersi autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del solo impianto per la produzione di biometano di potenzialità 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, loc. "Bel Luogo", alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e conseguente aggiornamento del relativo provvedimento tramite la presente determinazione;
- necessità di presa d'atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, deve essere trasfusa in un provvedimento separato, con il quale si provvederà, all'esito favorevole dell'istruttoria sull'istanza del 5/6/2025, alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto;



CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere, con il presente provvedimento, all'aggiornamento dell'A.U. n. 241 ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la modifica non sostanziale che ridefinisce il provvedimento come "Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27" alle medesime condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

1. Di prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 241 rilasciata a ECO.LAN. S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, consistente nella ridefinizione del provvedimento come "Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27" alle medesime condizioni e prescrizioni della determinazione DPC025/207 del 26/06/2023.
2. La finalità dell'autorizzazione indicata in art. 1 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituita:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON POTENZA ORARIA PARI A 417,6 SMC/H ALIMENTATO DA FORSU E ALTRI SCARTI AGRO-INDUSTRIALI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI LANCIANO, LOCALITÀ "BEL LUOGO", FOGLIO 61, PARTICELLE 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 E FOGLIO 62, PARTICELLE 1, 2, 3, 4, 27.

3. L'art. 2 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 e modificato con la determinazione DPC025/144 dell'8/4/2025, è così integralmente sostituito: *"Gli impianti devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.*



Gli impianti, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003."

4. L'art. 7 dell'A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituito:

"La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;*
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;*
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;*

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima."

5. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite all'impianto di biometano.
6. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano, alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, con particolare riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite al metanodotto di connessione alla rete, è demandata all'emanazione di successivo provvedimento nel quale saranno trasfuse le disposizioni delle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 relative al metanodotto e con il quale, all'esito favorevole della relativa istruttoria sull'istanza pervenuta, si provvederà anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.
7. Il presente provvedimento viene notificato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
8. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 255

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 255. Società Gasdotti Italia S.p.A.. Metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. autorizzato con A.U. n. 241. Presa d'atto della determinazione DPC025/295 dell'11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241. Trasfusione delle disposizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto ECO.LAN. S.p.A. (capacità produttiva 417,6 Smc/h) alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto. Voltura del titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A..

Titolare: Società Gasdotti Italia S.p.A.

P.IVA/C.F.: 04513630964

Sede legale: via della Moscova n. 3 Milano

Sede impianto: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto dall'impianto autorizzato con A.U. n. 241. Capacità produttiva dell'impianto di 417,6 Smc/h. Metanodotto nel Comune di Lanciano (CH).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo:

- DPC025/207 del 26/06/2023, autorizzazione unica (A.U.) ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto;
- DPC025/144 dell’8/4/2025: aggiornamento dell’A.U. n. 241 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano;
- DPC025/295 dell’11/7/2025: aggiornamento dell’A.U. n. 241 per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto di produzione di biometano;

PRESO ATTO della comunicazione di ECO.LAN. S.p.A. prot. n. 10645 del 9/7/2025, agli atti con prot. n. 0287928/25, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 241, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, finalizzata ad attribuire la medesima autorizzazione al solo impianto di produzione del biometano, che è anche impianto IPPC denominato “*Impianto di recupero della frazione organica sito in località Bel Luogo di Lanciano*”, provvisto di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ultimo con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e relativa a “*AIA – DPC026/186 del 29/07/2022 - Variante sostanziale per Realizzazione di una linea di digestione*”



anaerobica per la produzione di biometano nell'impianto di compostaggio sito in località Bel Luogo di Lanciano”;

PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell'istanza, ovvero che il trasporto del gas naturale è effettuato da Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI S.p.A.) e il contratto di allacciamento dell'impianto di produzione del biometano alla rete gas, sottoscritto in data 12.12.2023 tra ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A., allegato alla richiesta di modifica non sostanziale, all'art. 2 prevede che SGI S.p.A. in relazione al metanodotto di connessione alla rete provveda alla progettazione preliminare, alla progettazione esecutiva, all'acquisizione degli asservimenti e dei diritti reali necessari, all'approvvigionamento e fornitura di materiali e apparecchiature, a posa in opera, installazione, direzione lavori, collaudi, avviamento e ripristini;

PRESO ATTO altresì della richiesta di voltura del 5/6/2025, agli atti con prot. n. 0235548/25, con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. dell'A.U. n. 241 per il solo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto;

RILEVATO che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell'8/4/2025, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con giudizio del CCR-VIA n. 3681 del 16/06/2022 con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. alle procedure di valutazione ambientale;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A. in data 9/7/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 7 quinto periodo della A.U. n. 241 “Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica”;

DATO ATTO che con la determinazione DPC025/295 dell'11/7/2025 si è provveduto:

- al punto 1, a prendere atto della non sostanzialità della modifica all'A.U. n. 241 rilasciata a ECO.LAN. S.p.A. ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, modifica consistente nella ridefinizione del provvedimento nei seguenti termini “Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078,



4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27” e alle medesime condizioni e prescrizioni della determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

- al punto 2, a ridefinire conseguentemente la finalità dell’A.U. n. 241 in *“Costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato da FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27.”*;
- al punto 6, a determinare che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano, comunque alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025 con particolare riferimento a quelle riferite al metanodotto di connessione alla rete, sarebbe stata demandata all’emanazione di successivo provvedimento in cui trasfondere le disposizioni delle predette determinazioni relative al metanodotto e con il quale, all’esito favorevole della relativa istruttoria sull’istanza pervenuta, si sarebbe contestualmente provveduto alla voltura del titolo autorizzativo in favore di SGI S.p.A.;

PRESO ATTO della determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025 per le parti inerenti agli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto, che qui si intendono richiamati e che, per gli effetti della modifica richiesta da ECO.LAN. S.p.A., devono intendersi parte del presente provvedimento, non venendo modificati dall’adozione del medesimo;

PRESO ATTO in particolare, come riportato nella già richiamata determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025, che nell’ambito delle procedure svolte ai sensi del D.P.R. 327/2001, a riscontro delle osservazioni pervenute da parte di intestatari catastali interessati, SGI S.p.A. ha rappresentato le motivazioni tecniche che impediscono lo spostamento del metanodotto che qui si richiamano:

- la posizione del nuovo metanodotto è vincolata dalla presenza nell’impianto esistente PID1 8A e dal relativo stacco predisposto; di conseguenza il metanodotto deve staccarsi dall’impianto esistente in direzione Est;
- il tracciato prosegue poi il suo percorso in direzione Est con andamento rettilineo al fine di affrontare il successivo cambio di quota seguendo la linea di massima pendenza intercettando il minor numero di mappali catastali;
- la presenza di un traliccio AT di proprietà Terna S.p.A. richiede di mantenere adeguate distanze di sicurezza (DM 21.03.88 n.449) prescritte anche da normative interne di SGI, le quali dispongono la necessità mantenere distanze più cautelative da dispersioni elettriche che potrebbero compromettere l’integrità e quindi la sicurezza della condotta interrata;

PRESO ATTO, inoltre:

- che la stessa SGI S.p.A., nella medesima nota tecnica di riscontro agli atti di questo Servizio, ha proposto una soluzione nella quale il tracciato del metanodotto rimane invariato ma verrà fornito di tubo di protezione che riduce la fascia di asservimento inizialmente prevista da 12,5 m + 12,5 m a 2,5 m + 2,5 m come individuata nella figura 5.1 “Planimetria catastale con fascia VPE ridotta” riportata a pagina 25 della suddetta nota tecnica di riscontro;
- che il proponente non ha rappresentato motivi ostativi alla soluzione proposta da SGI S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter confermare nel presente provvedimento quanto già riportato nella determinazione DPC025/144 dell’8/4/2025, ovvero l’accoglimento delle controdeduzioni di SGI



S.p.A. della soluzione che riduce la fascia di asservimento da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato con una notevole riduzione del coinvolgimento dei mappali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;
- ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*;

e, pertanto, si conferma che nell’ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

PRESO ATTO che la richiesta di voltura del 5/6/2025 con cui il titolare ECO.LAN. S.p.A. e SGI S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di SGI S.p.A. del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. è completa della necessaria documentazione comprensiva dell’attestazione del pagamento dei dovuti oneri istruttori;

RITENUTO pertanto di poter ritenere conclusa con esito favorevole l’istruttoria tecnico-amministrativa sull’istanza di voltura del 5/6/2025;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all’adozione del provvedimento in oggetto;

RITENUTO pertanto, in esito a quanto stabilito con la determinazione DPC025/295 dell’11/7/2025, potersi provvedere a trasfondere nel presente atto le disposizioni delle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025 relative all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. di cui all’A.U. n. 241, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle predette determinazioni relative al metanodotto, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, e contestualmente a volturare il titolo autorizzativo di cui al presente provvedimento in favore di SGI S.p.A.;



VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato

di prendere atto della determinazione DPC025/295 dell’11/7/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 241 e, conseguentemente, di trasfondere nel presente provvedimento l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto dall’impianto ECO.LAN. S.p.A. autorizzato con A.U. n. 241 (capacità produttiva 417,6 Smc/h) alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/207 del 26/06/2023 e DPC025/144 dell’8/4/2025, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto, e contestualmente volturare il presente titolo autorizzativo a Società Gasdotti Italia S.p.A.,

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Art. 1

Società Gasdotti Italia S.p.A. avente sede legale in via della Moscova n. 3 – Milano, P.I./C.F. 01537100693, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di:

METANODOTTO PER IMMISSIONE IN RETE DEL BIOMETANO PRODOTTO DALL’IMPIANTO ECO.LAN. S.p.A. (CAPACITÀ PRODUTTIVA 417,6 SMC/H) AUTORIZZATO CON A.U. N. 241, ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GIÀ STABILITE NELLE DETERMINAZIONI DPC025/207 DEL 26/06/2023 E DPC025/144 DELL’8/4/2025, COMPRESIVE DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL METANODOTTO.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.



Le opere sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e con riduzione della fascia di asservimento del metanodotto da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento o a comunicare all'autorità competente l'avvenuto adempimento alla predetta disposizione nell'ambito di quanto disposto dalla determinazione DPC025/144 dell'8/4/2025.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni, con particolare riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite al metanodotto, indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Lanciano, prot. n. 22666 del 17/04/2023, parere con la conferma delle prescrizioni già impartite nell'ambito del procedimento di variante sostanziale all'AIA (rilasciata con determinazione DPC026/10 del 17/01/2023 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche) e nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 1 del 23/09/2022 in conformità con il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. 7444-P del 06/09/2022 (all. 01);
- ARAP Abruzzo, delibera CDA n. 145 del 26/04/2023 (all. 02);
- Ministero dell'Interno, Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, prot. n. dipvvf.COM-CH.REGISTROUFFICIALE.U.0005608.29-05-2023 (all. 03);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine già stabilito nell'art. 4 della A.U. n. 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023, definito ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, pertanto entro il termine massimo di 3 (tre) anni decorrenti dal 26/06/2023; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Lanciano;
- ARPA Abruzzo.



Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;



– autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;
La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it